

Operativo da anni il servizio offerto dall'Associazione che ha ottenuto molte vittorie

Tutela Ancl in sede legale

Uno sportello a supporto dei consulenti e dei loro clienti

DI DARIO MONTANARO*

L'Ancl, al fine di difendere in ogni sede, giudiziale e stragiudiziale, i diritti dell'Associazione, i singoli consulenti del lavoro associati e i loro clienti, dispone di un proprio ufficio legale nazionale, composto da avvocati esperti di diritto del lavoro, diritto sindacale, previdenza sociale e contenzioso amministrativo.

In questi anni di operatività di tale sportello legale sono state numerose le vittorie legali conseguite, molte delle quali hanno avuto ad oggetto la complessa disciplina del Documento unico di regolarità contributiva, per il quale l'Associazione a lungo si è spesa al fine di garantire un'adeguata ed effettiva tutela verso le aziende clienti degli iscritti Ancl.

Nato dalla prassi delle relazioni industriali e poi recepito dal legislatore (cfr. legge 22 novembre 2002, n. 266 e decreto-legge 10 settembre 2003, n. 276), il Durc è diventato nel corso degli anni lo strumento principale per contrastare il lavoro nero e irregolare, specie in settori ad alto rischio e nelle lavorazioni che prevedono la presenza di una catena di appaltatori e subappaltatori. Successivamente, il legislatore ha esteso l'obbligatorietà del possesso del Durc anche alle imprese richiedenti il riconoscimento e la fruizione di un beneficio normativo o contributivo.

In tale scenario si colloca l'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre, n. 296, che subordina a partire dal 1° luglio 2007, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi al possesso, da parte del datore di lavoro, del Durc. I benefici contributivi possono essere individuati in tutti quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo.

Tanto premesso, è necessario evidenziare che negli ultimi due anni, un orienta-



Consiglio nazionale Ancl, 19 aprile 2023

mento giurisprudenziale di merito ha collegato il rilascio del Durc a una serie di principi quali ragionevolezza, razionalità, irretroattività delle sanzioni, rilevanza di irregolarità sostanziali e non formali, corretta indicazione delle cause di irregolarità, proporzionalità tra irregolarità e recupero dei benefici. In tal senso si ricorda la sentenza resa dal tribunale di Roma, 14 febbraio 2019, n. 1490, dove viene affermato che il Durc non può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che riguardino la contribuzione e non, invece, nel caso di errori commessi nella presentazione delle denunce contributive (trattasi di errori meramente formali). Infatti, non esiste alcuna norma che impedisca il rilascio del documento di fronte ad irregolarità di natura formale ove il datore di lavoro abbia commesso, nella presentazione, un errore, la cui entità è peraltro modesta rispetto

to a quanto dovuto. A conferma di ciò viene richiamato il dm 30 gennaio 2015 che all'art. 3, comma 3 afferma: «non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra somme dovute e somme pagate».

Lo stesso tribunale di Roma, con sentenza n. 66 dell'11 marzo 2022, si è pronunciato su un ricorso patrocinato dall'Ancl, in occasione del quale, confermando il precedente orientamento del 2019, ha sostenuto che l'Inps non possa revocare le agevolazioni in presenza di irregolarità formali, essendo rilevante ai fini del rilascio del Durc esclusivamente la regolarità sostanziale (ossia il corretto versamento dei contributi). I giudici si sono, inoltre, pronunciati anche sulla non retroattività del recupero delle agevolazioni, tale per cui l'istituto previdenziale non può procedere alla revoca "retroattiva" delle agevolazioni fruite prima che si verificasse l'irregolarità con-

tributiva.

Sempre sul punto, e sempre in occasione di una causa patrocinata dall'Ancl, si è pronunciata la corte d'appello di Roma, con sentenza del 10 febbraio, 2023, n. 570, della quale si riporta testualmente: «ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva [...]».

A fronte di un orientamento giurisprudenziale, che si può definire oramai come consolidato, senza commettere alcun azzardo, è stato lo stesso istituto previdenziale ad impedire che una questione analoga diventasse oggetto di una nuova pronuncia giudiziale.



le. L'Inps di Vicenza, infatti, si è pronunciata con un provvedimento di annullamento a seguito di un ricorso amministrativo preparato dall'ufficio legale dell'Ancl su incarico di un consulente del lavoro iscritto all'Associazione, avente ad oggetto la contestazione di

un Durc negativo, in quanto il soggetto aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione retributiva esclusivamente attraverso una comunicazione sul caschetto previdenziale, senza aver invece provveduto a contattare la sede Inps tramite e-mail. L'ente previdenziale, oltre a confermare che in nessuna parte della normativa in materia di Durc si evince l'obbligo del contribuente o dell'intermediario abilitato di contattare la sede Inps tramite e-mail, aveva puntualizzato che l'irregolarità in base al quale veniva negato il rilascio del Durc era una irregolarità meramente formale, e come da orientamento giurisprudenziale consolidato non sufficiente all'emissione di un Durc negativo.

Le pronunce appena illustrate e i principi di diritto ad esse connesse offrono uno spunto di riflessione, che non tocca tanto la ratio dell'art. 1, comma 1175 della l. n. 296/2006 quanto l'organizzazione del procedimento ai fini del rilascio del Durc e il costo di un contenzioso che spesso conduce ad esiti altalenanti. In altri termini, ci si domanda, ancora una volta, dato l'enorme e continuo esborso economico che queste controversie richiedono per imprese ricorrenti e pubblica amministrazione, se non occorra rivedere il modo in cui vengono rilasciati i Durc.

*presidente nazionale Ancl
© Riproduzione riservata

OGNI MESE ANCHE UN WEBINAR CON DOMANDE E RISPOSTE

Assistenza gratuita per tutti gli iscritti

Alla base della scelta le numerose richieste di aiuto pervenute negli anni

L'Ancl, in quanto sindacato unitario dei consulenti del lavoro si impegna a promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali e sindacali dei propri iscritti anche in sede legale. L'Associazione, infatti, da sempre attenta ai bisogni degli associati, ha compreso da tempo, a seguito anche delle numerose richieste pervenute, la necessità dell'iscritto di poter avere gratuitamente un confronto con un legale, che gli permetta di ricevere un parere, in tempi brevi, soprattutto in casi urgenti o qualora, si pensi, stiano per sopraggiungere i termini di prescrizione per l'esperimento dei mezzi di tutela previsti dall'ordinamento. L'ufficio legale Ancl interviene per questioni retributive, previdenziali e amministrative; nei casi di responsabilità professionale e penale; nelle ipotesi di crediti nei confronti di clienti e di recente ha avviato una collaborazione con

uno studio legale specializzato nel dirimere le controversie in materia di contratti di fornitura di servizi con case di software. Nel corso di questi tre anni le attività dello sportello legale Ancl sono triplicate, e questo ce lo dicono i numeri: siamo passati da 50 pratiche gestite nel 2021, a 125 nel 2022 e nel 2023, secondo una proiezione, non si hanno dubbi che si potrà arrivare già oltre le 200, considerato che solo nel primo trimestre le pratiche gestite erano 50. A fronte di un incremento rilevante dell'attività, ad oggi, si è arrivati a collaborare con sette studi legali, individuati per tutelare gli iscritti nei diversi ambiti di intervento e in modo da poter fornire assistenza agli associati in tutta Italia. L'assistenza legale che l'Ancl si impegna a garantire ai propri soci ha anche la funzione di poter contribuire, soprattutto con riferimento al patrocinio di cause pilota, a formare nuo-

vi orientamenti giurisprudenziali, e ad incoraggiare una modifica interpretativa delle sedi Inps su questioni particolarmente controverse e non chiare. Con riferimento alle cause pilota occorre precisare che si tratta di questioni di diritto che rivestono un particolare interesse per la categoria e per questo l'Ancl si impegna a sostenere i loro costi in giudizio. Oltre a questi servizi, l'Associazione organizza, ogni mese, con un avvocato del proprio ufficio legale, un webinar gratuito pensato come momento di confronto tra l'avvocato e i consulenti del lavoro su questioni afferenti ai rapporti con i diversi enti e istituti previdenziali e assistenziali. Si tratta di un'ora durante la quale l'avvocato si impegna a rispondere alle domande proposte dai consulenti, da qui il nome dell'evento: Q&A (Question and Answer).

© Riproduzione riservata

Pagina a cura
dell'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CONSULENTI
DEL LAVORO
Per informazioni e contatti
www.ancl.it